SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 1386

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1988

Integrazione delle norme relative alla promozione al grado superiore prevista per gli ufficiali che abbiano raggiunto i limiti di età

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 22 luglio 1971, n. 536, fu disposta, per gli ufficiali delle tre Armi che ne avevano titolo, la promozione al grado superiore dal giorno precedente la collocazione in congedo.

La norma venne applicata per due anni e mezzo circa, e cioè sino all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che dispose la soppressione del beneficio.

In tal modo gli ufficiali che erano stati raggiunti dai limiti di età fra il luglio 1971 ed il dicembre 1973 si trovarono avvantaggiati rispetto a tutti gli altri colleghi che pur avevano gli stessi titoli, salvo quello dell'età.

A prescindere dalla predetta anomalia, è da sottolineare l'assurdo che si è determinato con l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, che ripristinò il beneficio della promozione alla data del giorno prima del collocamento in congedo.

Difatti, per effetto della norma soppressiva che viene ad eliminare la precedente soppressione, si perviene alla seguente discriminatoria situazione che di fatto concretizza:

- a) ufficiali promossi al grado superiore in quanto collocati in congedo fra il luglio 1971 ed il dicembre 1973;
- *b*) ufficiali, con gli stessi titoli, non promossi perchè collocati in congedo dal dicembre 1973 al maggio 1976;
- c) e, nuovamente, ufficiali promossi al grado superiore dal maggio 1976 in poi.

Questa assurda settorializzazione, così sche-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

matizzata, è dovuta al fatto che con la legge 5 maggio 1976, n. 187, non si è considerato il principio fondamentale di diritto per il quale, soppressa una norma, rivivono, sì, tutte le disposizioni ad essa precedenti, ma solamente dal momento dell'entrata in vigore della legge che ha attuato la soppressione.

In tal modo, nel nostro caso, le disposizioni del 1971 hanno ripreso la loro efficacia unicamente dal 1976, senza produrre gli effetti sulle situazioni maturate nel periodo intermedio, per le quali – tecnicamente – era necessaria una specifica norma transitoria che purtroppo è stata omessa.

Di fronte a questo «scivolone» del legislatore, che ha creato una patente – e certamente non voluta – discriminazione, si sottopone all'approvazione degli onorevoli senatori il presente disegno di legge che verrà ad emendare il grave errore commesso.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, purchè, nei loro confronti, non sia intervenuta la promozione nella posizione di «a disposizione».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.